REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2003 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2003

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003.
- Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque della Norvegia) da parte di navi battenti

bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 4 luglio 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 7

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque della Norvegia) eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2003.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque della Norvegia) esfettuata da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regormento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblic zione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 4 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutți i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2003.

Per la Commissione Jörgen HOLMQUIST Direttore generale della Pesca

GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. GU L 352 del 31.12.1998, pag. 5. (²) GU L 35% del 31.12.1998, pag. 5. (³) GU L 35% del 31.12.2002, pag. 12.